

FAQ

INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

E' SEMPRE NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE?

Sì (ART. 23 CDS).

La collocazione di qualunque mezzo pubblicitario lungo le strade o in vista di esse necessita di autorizzazione.

Questa norma si applica a tutti i mezzi pubblicitari, ivi comprese le insegne di esercizio, siano essi installati su suolo privato o su suolo demaniale.

Infatti il catalogo dei mezzi pubblicitari rilevanti comprende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda di prodotti o di attività.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, salvo che per i centri abitati dove competente al rilascio è il Comune (comma 4). [*... Il Comune, per i centri abitati rilascia l'autorizzazione previo nulla osta tecnico della Provincia*].

[Nota: un nulla osta deve essere richiesto alla Provincia (da parte dell'ente proprietario della strada) nei casi in cui i mezzi pubblicitari vengano collocati lungo strade non di competenza provinciale ma visibili dalle strade di competenza provinciale (comma 5)].

LA DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI È ILLIMITATA?

No. Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni, salvo rinnovo.

La domanda di rinnovo deve essere presentata 3 mesi prima della scadenza.

I nulla osta sono collegati alla scadenza dell'autorizzazione comunale.

I MEZZI PUBBLICITARI POSSONO ESSERE COLLOCATI OVUNQUE?

No. Occorre osservare l'art. 51 Reg. CDS e l'art. 37 Reg. prov. COSAP.

I mezzi pubblicitari possono essere collocati lungo le strade o in vista di esse solo se in modo conforme a quanto prevede la normativa del Codice della Strada in tema di divieti e distanze.

Il Capo Cantoniere è il primo interlocutore e per questo possiamo già fornire il numero del cellulare di servizio.

Tuttavia, per ottenere l'autorizzazione è necessario presentare elaborati tecnici che devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato (che comunque, nella maggior parte dei casi occorre anche per presentare le relative pratiche in Comune, Soprintendenza...).

In particolare:

1) i mezzi pubblicitari non possono essere installati:

- su corsia esterna alla carreggiata;
- sulla cunetta o sulla pertinenza di esercizio della strada compresa tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza di intersezione;
- lungo una curva come definita all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice o su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- su una scarpata stradale sovrastante la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza di raccordo verticale concavo o convesso segnalato (cunetta o dosso);
- su ponte o sottoponte non ferroviario;
- su cavalcavia o sulle rampe;

- su parapetto stradale o su barriera di sicurezza o altro dispositivo laterale di protezione e di segnalamento.

2) distanze minime da osservare fuori dai centri abitati:

- 3 m dal limite della carreggiata;
- 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- 250 m prima di un segnale stradale di pericolo o di prescrizione;
- 150 m dopo un segnale stradale di pericolo o di prescrizione;
- 150 m prima di un segnale stradale di indicazione;
- 100 m dopo un segnale stradale di indicazione;
- 100 m dal punto di tangenza di una curva come definita all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285;
- 250 m prima di una intersezione;
- 100 m dopo una intersezione;
- 200 m dall'imbocco di una galleria;

3) distanze minime da osservare dentro ai centri abitati (salve le diverse distanze previste dai regolamenti comunali):

- 3 m dal limite della carreggiata;
- 30 m, lungo una strada locale, prima di un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, di un impianto semaforico o di una intersezione;
- 25 m da altro cartello o mezzo pubblicitario, da un segnale di indicazione e dopo un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, un impianto semaforico o una intersezione;
- 100 m dal punto di tangenza di una curva come definita all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285;
- 100 m dall'imbocco di una galleria;

4) deroghe di carattere generale:

- insegne di esercizio parallele all'asse stradale (art. 51, comma 5, Reg. CDS);
- cartelli o altri mezzi pubblicitari paralleli all'asse stradale (art. 51, comma 6, Reg. CDS);
- preinsegne posizionate a distanza non superiore a 500 metri dalle intersezioni (art. 51, comma 13, Reg. CDS e art. 37, comma 1, lettera f), Reg. provinciale COSAP).

CHE SI DEVE FARE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ?

Dal sito della Provincia di Siena sono scaricabili i modelli di domanda con le istruzioni/documentazione necessarie al fine dell'istruttoria, nonché il Regolamento COSAP (v., in particolare, l'art.7) e le "Linee Guida" (utili soprattutto per i tecnici che troveranno in un unico testo tutta la normativa di riferimento).

La presentazione degli elaborati grafici e della restante documentazione è prevista soltanto per la prima domanda di nuova autorizzazione; per i rinnovi sarà sufficiente produrre un tagliando ossia una dichiarazione del tecnico abilitato (anch'essa reperibile sul sito) attestante la permanenza di tutte le condizioni. *[... per rinnovi di autorizzazioni in scadenza prima del 30.06.2014, occorrerà presentare tutta la documentazione perché avendo adottato il nuovo regolamento COSAP nel 2011, le vecchie autorizzazioni necessitano di essere verificate alla luce della nuova regolamentazione].*

Per le installazioni dentro ai centri abitati, l'istanza dovrà essere presentata al Comune il quale richiederà a questo Ente il nulla osta tecnico previsto per legge. La modulistica reperibile sul sito è già predisposta in tal senso e la documentazione occorrente è la stessa dell'art.7 Reg. COSAP].

A CHI CI SI DEVE RIVOLGERE?

Per informazioni: Ufficio URP - tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (tel. 0577.241245).

Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta è la U.O. Demanio stradale aperta al pubblico il martedì dalle ore 15.00 alle 16.30 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 (tel. 0577.241372 / 0577.241915 stesso orario).

L'ufficio cura l'istruttoria delle pratiche con tempi di rilascio dei provvedimenti che dipendono anche dalla completezza della documentazione e dalla precisione e chiarezza degli elaborati tecnici a corredo delle istanze presentate.

Il termine previsto per la conclusione del procedimento è quello di 60 gg.; termine che può essere interrotto con richiesta di produrre documentazione integrativa nelle ipotesi di incompletezza della domanda.